

ESENTE

Associazione Revolution Aps

Verbale riunione assemblea soci

L'anno 2022, il giorno 17 del mese di settembre, alle ore 10,00, presso la sede Sociale, espressamente convocati, si sono riuniti i soci fondatori dell'Associazione nelle persone dei signori Federica Colombo, Formenti Maria Ausilia, Maino Cosetta, Maino Paola, Maino Laura, Gussoni Stefano, Borra Claudio e Ferrari Antonio per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione delle modifiche allo statuto
2. Varie ed eventuali

Presiede il Sig. *Colombo Federica*

Funge da verbalizzatore il Sig. *Formenti Maria Ausilia*

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione, dichiara valida e aperta la seduta.

Sul 1° punto il Presidente fa presente che i soci fondatori devono provvedere ai sensi dello Statuto all'approvazione delle modifiche allo statuto stesso al fine di essere iscritto nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale

All'unanimità viene approvato il nuovo statuto

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11,00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BUSTO ARSIZIO

Reg. ta a Busto A. il 19 SET 2022

al n° 1157 Serie 3

Per delega del Direttore Provinciale
Santo Milazzo



di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- o lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs 117/2017;
- o lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. 2. In particolare l'associazione si propone di:

- o creare e gestire comunità progettate e realizzate come luoghi di vita protetti con assistenza permanente rivolte a soggetti in difficoltà psicofisiche sociali che consentano di condurre un'esistenza di condivisione con altri soggetti e di autonomia rispetto alle famiglie di origine;
- o creare, sviluppare e sostenere all'interno di tali comunità attività che impieghino le persone coinvolte per favorirne l'inclusione nella comunità umana e rendere visibile il loro contributo sociale attraverso lo sviluppo di strategie che coinvolgano le realtà produttive del territorio, creando le condizioni opportune per inserimenti lavorativi;
- o promuovere l'educazione alla pratica sportiva ed al miglioramento del comportamento delle autonomie;
- o promuovere attività formative e informative che accompagnino e sostengano i genitori di persone bisognose di cure speciali;
- o collaborare con istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private, ASL di riferimento, partecipando a bandi, stipulando convenzioni e proponendo progetti inerenti alle finalità dell'associazione;
- o organizzare gruppi di mutuo aiuto rivolti alle famiglie;
- o attivare sportelli informativi sull'autismo;
- o offrire servizi e aiuti concreti alle famiglie e alle persone con disabilità attraverso interventi mirati alla risoluzione di problematiche specifiche e di utilità sociale;
- o organizzare convegni e corsi negli ambiti propri di interesse d'intervento;
- o promuovere e realizzare la formazione e l'aggiornamento di figure professionali che operano nell'ambito del disagio psico-fisico-sociale;
- o intraprendere le azioni di tutela degli interessi sociali, collettivi e legali inerenti agli scopi che l'associazione intende perseguire;
- o provvedere alla pubblicazione di riviste di informazione e studio in ordine alle materie oggetto delle attività dell'associazione;
- o organizzare e promuovere attività economiche di natura artigianale o agricola con finalità di raccogliere fondi a favore dell'associazione.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti a al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.



- di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - di recedere in qualsiasi momento.
5. Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
6. Ciascun associato ha il dovere di:
- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali
 - attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - versare la quota associativa secondo l'importo stabilito da consiglio direttivo.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo.
3. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
4. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
5. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
6. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio del Garanti, se istituito, mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
7. L'Assemblea o il Collegio del Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 – Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10— Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - l'Assemblea dei soci
 - il consiglio direttivo;
 - il presidente;

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea va convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte del destinatario. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria va convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci se in regola con il versamento della quota associativa e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci se in regola con il versamento della quota associativa.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

- 
2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
 3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
 4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
 5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
 6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
 7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominati, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 – Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - o ha la firma e la rappresentanza legate dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - o può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - o ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - o convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - o in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 – Il segretario

Art. 22 – Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e. il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art 23 – Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:
 - a. quote sociali
 - b. contributi pubblici;
 - c. contributi privati;
 - d. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e. rendite patrimoniali;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generate nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
 - i. corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del Digs. 117/2017 svolte senza rimpiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k. altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - l. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e dai regolamenti.

Art. 24 – Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del Digs. n. 117/2017.

Art. 25 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello previsto per il bilancio consuntivo.
6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 26 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del dlgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata e utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 – Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del dlgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del dlgs. 117/2017.

Art. 29 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.